ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI CONSULENTI DEL LAVORO

Art. 6

Revoca e sospensione dell'autorizzazione

L'autorizzazione puo' essere revocata in qualsiasi momento dall'autorita' amministrativa che l'ha rilasciata quando nel titolare vengono meno i requisiti che ne consentirono la concessione, ovvero nei casi di inosservanza alle disposizioni legislative o regolamentari vigenti in materia, oppure nei casi in cui la tenuta o regolarizzazione dei documenti aziendali di lavoro, previdenza e assistenza sociale non e' effettuata in conformita' alle leggi vigenti. L'autorizzazione puo' essere sospesa quando a carico del consulente autorizzato risultano pendenti giudiziari o amministrativi che sconsigliano nel frattempo l'esercizio del l'attivita' autorizzata. I provvedimenti di cui al presente articolo debbono essere adottati, sentito il Consiglio provinciale dell'albo, il quale e' tenuto ad esprimere il proprio parere nel termine di trenta giorni per i casi di cui al primo comma, e nel termine di cinque giorni per i casi di cui al secondo comma. Ove il Consiglio provinciale dei consulenti non comunichi il proprio parere nei termini anzidetti, la pubblica Amministrazione potra' procedere senz'altro alla revoca o alla sospensione dell'autorizzazione.

Versione in vigore dal 22 novembre 1964, non più in vigore dal 4 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro
Estremi	Legge 12 ottobre 1964, n. 1081
Titolo	I — Disposizioni generali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 novembre 1964

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-albo-dei-consulenti-del-lavoro/art-6-revoca-e-sospensione-dell-autorizzazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it